

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3629

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAEDDU, FRAILIS, PARENTELA, SCANU, VILLANI

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della pastorizia e della transumanza quali presìdi dell'ambiente e del territorio

Presentata il 25 maggio 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il pastore con il suo complesso di saperi e di pratiche esercita un vero e proprio ruolo di presidio del territorio e dell'ambiente, assicurando il benessere animale e allo stesso tempo contrastando con la sua presenza radicata e diffusa i crescenti fenomeni di abbandono.

Riconoscere il valore delle attività svolte dai pastori significa riconoscere una tradizione che è identità del nostro Paese, già condivisa, pur in forme diverse, da più regioni al fine della valorizzazione culturale e turistico-ricreativa di luoghi e di percorsi.

Considerata rispettosa del benessere animale e dei ritmi delle stagioni, la transumanza è un'attività tipica del pastoralismo che è stata iscritta, nel 2019, nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO e che rappresenta un esempio straordinario

di approccio sostenibile alle sfide poste dalla rapida urbanizzazione e dalla globalizzazione contribuendo in modo significativo a modellare il paesaggio naturale.

Nonostante il crescente apprezzamento per questa pratica in tutti i suoi aspetti, la pastorizia soffre, tuttavia, di un importante problema di ricambio generazionale con conseguenze negative sulle aziende pastorali, sul mondo del lavoro, sulle filiere ad esse connesse e sul paesaggio.

Negli ultimi vent'anni, inoltre, la superficie destinata a prato e a pascolo si è ridotta di un quarto ed è diminuito il presidio degli allevatori in montagna con una conseguente riduzione dei servizi al territorio.

È indispensabile, pertanto, anche al fine di affrontare le tante e importanti sfide che provengono dai cambiamenti in corso e dagli ambiziosi obiettivi ecologici e ambien-

tali indicati dalla comunità internazionale, che il legislatore adotti un quadro normativo d'insieme che riconosca, in modo chiaro e comune a tutto il territorio nazionale, il pastoralismo e l'allevamento estensivo praticato allo stato brado, semibrado o in forma transumante quale patrimonio nazionale e il ruolo del pastore quale presidio dell'ambiente e del territorio, valorizzando le attività proprie del pastoralismo quali l'alpeggio e la transumanza, e diffondendo i relativi valori culturali, anche attraverso la realizzazione delle cosiddette « strade della transumanza » per la valorizzazione dei territori a vocazione pastorale (articolo 1).

In particolare, oltre a fornire una definizione di pastore quale presidio dell'ambiente e del territorio (articolo 2), la presente proposta di legge intende incentivare la sinergia tra pastori ed enti locali nello svolgimento delle attività di manutenzione del territorio, nella realizzazione di percorsi culturali, turistici ed enogastronomici finalizzati alla diffusione della conoscenza dei riti e delle tradizioni territoriali legate al mondo agro-pastorale e nella realizzazione di iniziative di carattere culturale e divulgativo atte a diffondere la conoscenza dei patrimoni genetici autoctoni e delle pratiche produttive legate a riti, saperi, cibi di alto valore e tradizioni popolari e stori-

che, attribuendo ai pastori la facoltà di chiedere l'iscrizione in un elenco regionale, da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura, al fine di poter collaborare con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nello svolgimento delle attività previste (articolo 3).

Al fine di valorizzare i percorsi tipici legati all'allevamento estensivo allo stato brado, semibrado o in forma transumante e di diffonderne il valore socio-culturale, la presente proposta di legge prevede l'istituzione delle strade della transumanza come strumento attraverso il quale i territori a vocazione pastorale e le connesse attività tradizionali e di produzione possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica (articolo 4).

Per il sostegno delle finalità della presente proposta di legge, è disposta l'istituzione del Fondo per la conservazione delle pratiche tradizionali con una dotazione prevista per gli anni 2022, 2023 e 2024 (articolo 5).

Da ultimo, sono previsti incentivi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in favore dei pastori che intendono assumere l'ulteriore ruolo di presidi dell'ambiente e del territorio (articolo 6).

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per il riconoscimento come patrimonio nazionale della pastorizia e dell'allevamento estensivo praticato allo stato brado, semi-brado o in forma transumante, che rappresentano un presidio permanente e insostituibile nelle aree naturali protette, nelle aree di montagna e nelle aree interne e svantaggiate del territorio nazionale e svolgono una funzione strategica per la tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle produzioni agroalimentari.

2. La presente legge persegue, altresì, la finalità di riconoscere il ruolo del pastore quale presidio dell'ambiente e del territorio, di tutelare la pastorizia in tutti i suoi aspetti, compresi l'alpeggio e la transumanza, e di diffonderne i valori culturali nonché di valorizzare i territori a vocazione pastorale attraverso la realizzazione delle « strade della transumanza » di cui all'articolo 4.

Art. 2.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per pastore presidio dell'ambiente e del territorio, di seguito denominato « pastore », si intende l'imprenditore agricolo singolo o associato che, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, svolge l'attività di pastorizia tramite la pratica dell'allevamento estensivo allo stato brado, semi-brado o in forma transumante.

Art. 3.

(Promozione del pastoralismo)

1. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è affidato il compito

di promuovere una migliore conoscenza del valore produttivo, sociale, culturale, ecologico, turistico e pedagogico delle attività proprie dei pastori nonché dei riti e delle tradizioni legati al pastoralismo mediante:

a) la stipulazione di convenzioni con i pastori aventi ad oggetto la sistemazione e la manutenzione del territorio, la salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, la cura e il mantenimento dell'assetto idrogeologico e la promozione di prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio;

b) la realizzazione di percorsi culturali, turistici ed enogastronomici nei territori finalizzati alla diffusione della conoscenza dei riti e delle tradizioni territoriali legati al mondo agro-pastorale;

c) la realizzazione di iniziative di carattere culturale e divulgativo atte a diffondere la conoscenza dei metodi tradizionali di produzione zootecnica, dei patrimoni genetici autoctoni, dei prodotti tipici di origine animale e del loro valore ecologico, storico, culturale, sociale ed economico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura l'elenco regionale dei pastori presidi dell'ambiente e del territorio in cui sono iscritti, su richiesta, i pastori che intendono collaborare allo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 1.

Art. 4.

(Strade della transumanza)

1. Nell'ambito del territorio nazionale sono realizzati percorsi dotati di apposita segnaletica, denominati « strade della transumanza », lungo i quali sono presenti le imprese agricole, singole o associate, aperte al pubblico che rappresentano i valori tradizionali, culturali e ambientali legati all'allevamento estensivo allo stato brado, semibrado o in forma transumante. Tali imprese costituiscono lo strumento per la

divulgazione, la commercializzazione e la fruizione, in forma di offerta turistica, dei territori a vocazione pastorale e delle connesse attività tradizionali e di produzione.

2. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte dalle imprese agricole nell'ambito delle strade della transumanza rientrano tra le attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, e ad esse si applica la disciplina ivi prevista nonché le disposizioni emanate dalle regioni in materia.

Art. 5.

(Fondo per la conservazione delle pratiche tradizionali)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per la conservazione delle pratiche tradizionali con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Al riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1 si provvede mediante decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 6.

(Finanziamenti regionali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere incentivi per il finanziamento delle attività di cui all'articolo 3 nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e sono tenute a pubblicare i bandi per l'accesso agli incentivi medesimi nel proprio sito *internet* istituzionale.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0188430